

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°54/2009

Nr. Gen. 737

DEMOGRAFIA – APPALTI - CONTRATTI

OGGETTO: Scarto dei cartellini delle carte d'identità rilasciate nell'anno 2002		
Relazione:	Allegati	10
Responsab	oile del procedimento: Sig. Giacinto	Aurora
Pareri:		
Data	2009	
		IL COMPILATORE DELLA PROPOSTA
		IL DIRIGENTE
UFFICIO I	DELIBERE: Pervenuta il	



CITTA' DI MOLFETTA www.comune.molfetta.ba.it

Comune di Molfetta

Provincia di Bari

SETTORE DEMOGRAFIA- APPALTI -CONTRATTI

Nr. Gen. 737

Determinazione Dirigenziale

Iscritta al n. del registro Determinazioni in data 16/06/2009

OGGETTO: Scarto dei cartellini delle carte d'identità rilasciate nell'anno 2002.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Emessa ai sensi

- degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9 D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U.) Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- della Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/09 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2009;

IL DIRIGENTE

Premesso

- Che il Responsabile del servizio Carte d'Identità ha fatto rilevare l'opportunità e l'urgenza di eliminare i cartellini delle carte d'identità rilasciate nei periodi indicati nella parte dispositiva; la eliminazione trova motivo anche e soprattutto nella necessità di fare posto, negli armadi, alle esigenze dell'ufficio, nonché per snellire questo importante servizio, facilitando, così, all'occorrenza, le eventuali ricerche ed assicurando anche una migliore conservazione dei cartellini rimanenti;
- Considerato che, per lo scarto in argomento, devono essere osservate le procedure di cui al "Regolamento per gli Archivi di Stato" emanato con d.P.R. 2 ottobre 1991, n. 1163 che all'art. 74, tra l'altro, recita: "le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza non potranno procedere ad alcuna eliminazione in atti, dei quali reputino inutile l'ulteriore conservazione, se non in seguito ad apposita deliberazione motivata cui dovrà essere allegato l'elenco descrittivo delle carte da eliminarsi. Tali deliberazioni saranno assoggettate a speciale approvazione per parte dei Prefetti, previo nulla osta da concedersi dai soprintendenti o direttori degli archivi di Stato competenti per circoscrizione";
- Visto l'art. 35 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 che testualmente recita:"Gli enti pubblici stabiliscono con provvedimento motivato dei rispettivi organi deliberanti quali documenti dei propri archivi siano da scartare: il provvedimento è sottoposto all'approvazione dell'Autorità che esercita la vigilanza sull'ente, previo nulla osta del competente sovrintendente archivistico";
- Visto il T.U.E.L. in Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. in Dlgs 267/2000 (il provvedimento non ha rilevanza contabile);

Visto l'art. 3 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

DETERMINA

1. Di eliminare i cartellini delle carte d'identità di cui al seguente prospetto:

ANNO DI	NUMERO DISTINTIVO DEI	<u>CARTELLINI</u>
RILASCIO	Dal numero	Al numero
2 0 02	AG7111723	AG7152961
	AG7152962	AG7154021
	AG7154085	AG7154500
	AH0599001	AH0600010
	AH0600011	AH0601000
	AH1862501	AH1863464
	AH1863465	AH1864500
	AH1898001	AH1898862
	AH1898863	AH1899827

Totale cartellini n. 8596	

- 2. Di richiedere, alla competente Sovrintendenza Archivistica, il nulla-osta di cui all'art. 21 del D.L.gs. 29 ottobre 1999, n. 490;
- 3. Ai fini del nulla-osta di cui al precedente n. 2, TRE copie della presente determinazione saranno trasmesse alla Sovrintendenza Archivistica di Bari Via Dottola n. 10;
- 4. Una copia della presente determinazione sarà trasmessa alla Questura di Bari, a cura del responsabile del procedimento individuato nel Sig. Giacinto Aurora.
- 5. Alla distruzione sarà dato corso solo dopo che sarà pervenuto il nulla-osta di cui al precedente punto n. 2, senza che la Questura abbai fatto pervenire osservazione;
- 6. Alla distruzione sarà provveduto mediante l'incenerimento, redigendo apposito verbale che sarà trasmesso alla Sovrintendenza e alla Questura prima indicate;
- 7. Dare atto che provvedendovi il personale dipendente nessuna spesa, per le dette operazioni, farà carico al Bilancio Comunale.

Il Dirigente del Settore dott. E. R. Tangari

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) (art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Gesmundo Giuseppe

lo sottoscritto

nato	in	Molfetta	_ il	11 settembre 1948
con r	esiden	nza anagrafica nel Comune di Molfetta		
Molfe ove d	etta lomicili	qualità di dirigente del Settore Demografia – Biblicia per la carica ricoperta e nell'esercizio dei poteri lativo 18 agosto 2000 n. 267		
cui a conve consa attest decre	al nove ertito apevole tazioni eto sop	er gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicem ellato art. 26, comma 3, della legge 488/1999 con legge 30 lugl e delle responsabilità penali e delle sanzioni in , dichiarazioni mendaci o di formazione od uso d ora citato, informato della raccolta dei dati tivo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n), com io cui po di atti j per l	ne modificato dal D.L.168/2004, 2004, n. 191, etrebbe incorrere in caso di false falsi, richiamate dall'art. 76, del
		a personale responsabilità I I A R O		
	n. 488 191/20 affidar econo	over rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, co 8 (legge Finanziaria 2000), come novellato da 004, in quanto, come attestato nella determina mento della fornitura secondo le procedure semonali, all'epoca dell'adozione del precitato atto danti beni o servizi comparabili con quelli oggetto	l D.L. izione iplifica non ei	168/2004, convertito con legge n. 75 del 06.09.2005 di te delle spese minute ed urgenti rano attive convenzioni CONSIP
Luog	o e da	ta		a dal dishioranta
			Firma	a del dichiarante

PRINCIPI CHE REGOLANO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000. Detta dichiarazione, che il dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale.

Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione dei titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia (art. 19 – D.P.R. n. 445/2000).

Qualora la dichiarazione prodotta presenti irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere al documentazione ne dà notizia all'interessato, il quale in tal caso è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione stessa, pena la chiusura del procedimento.

Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche **contestualmente all'istanza** e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

L'art. 76 del più volte citato D.P.R. n. 445/2000 richiama le sanzioni penali a carico di chi rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti. L'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti al vero equivale ad uso di atto falso. L'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, inoltre, prevede, in caso di accertata non veridicità del contenuto della dichiarazione, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento che sia stato emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui di tratti di

	l Dirigente del Settore r.Giuseppe Gesmundo
ATTI	ESTAZIONE
art. 151, comma 4,	del D.L.vo 18.08.2000 n. 267
DIRETTORI	E DI RAGIONERIA
A norma dell'art. n. 151, comma 4, del T contabile e copertura finanziaria della spesa	ΓUEL si attesta, con il presente visto, la regolarità
	IL DIRETTORE DI RAGIONERIA dr. Giuseppe Lopopolo
CERTIFICATO	DI PUBBLICAZIONE
LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STA	ATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER
	ATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER AL
LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STA	ATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER

P.C.C. ad uso amministrativo Sindaco Direttore Generale Uff. Ragioneria Demografia U.R.P.